

Ai comuni in indirizzo
e p.c.
agli altri Enti territoriali e associazioni di
categoria in indirizzo

Oggetto: Provvedimento di sospensione dei prelievi da alcuni corsi d'acqua (o loro tratti) del territorio di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna.

Si comunica che, in attuazione della L.R. 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di demanio idrico, previste dal combinato disposto di cui agli articoli 14 e 16, sono esercitate dalla Scrivente Agenzia a decorrere dal 1 maggio 2016.

Essendosi accertate gravi condizioni di magra lungo le aste dei corsi d'acqua del territorio di competenza, che configurano una situazione di emergenza idrica e che potrebbero dar luogo a rilevanti conseguenze anche sul piano igienico-sanitario, si rende necessario, ai fini della tutela del pubblico interesse e dell'ecosistema fluviale, sospendere temporaneamente tutte le derivazioni dai suddetti corsi d'acqua, assentite in concessione o autorizzate a titolo provvisorio ad Enti e privati.

Questa Struttura, pertanto, con provvedimento dirigenziale n. **DAMB/2016/2634 del 01/08/2016**, di cui si allega copia - **ha disposto la sospensione di tutti i prelievi, A PARTIRE DAL 02 AGOSTO 2016** nei seguenti tratti:

territorio di competenza e loro affluenti:

- **fiume Lamone e affluenti:** dal confine di Regione fino all'immissione delle acque del CER (comune di Faenza);
- **torrenti Marzeno, Tramazzo e Acerreta e affluenti** nelle Province di Forlì-Cesena e Ravenna;
- **fiume Montone e affluenti:** dal confine con la Provincia di Forlì-Cesena fino - all'altezza del ponte di Ragone sulla S.P n. 5;
- **fiume Savio** dal confine di Provincia fino all'immissione delle acque del CER. Tratto di circa km. 2,00.

Nel caso venga lasciata defluire la componente idrologica del Deflusso Minimo Vitale (DMV) fissata all'interno del Piano di Tutela delle Acque (PTA) delle acque regionale, sono escluse dal predetto divieto:

- a) le derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, che a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi;
- b) i prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento;
- c) i prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;

SINADOC nr. 22881
FASCICOLO 2016 XXXVI.1.3

- d) i prelievi destinati alla sola irrigazione: delle colture fruttivicole, orticole e floro-vivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo; delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso; delle colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato).

Si precisa che saranno possibili deroghe al DMV solamente per le casistiche previste dall'art. 58 delle Norme del PTA, previa richiesta scritta del concessionario e valutazione congiunta di Arpae con il Servizio regionale competente in materia di pianificazione delle risorse idriche. Si invitano gli Enti in indirizzo a dare la più ampia diffusione al provvedimento allegato, in particolare i Comuni, mediante affissione ai propri Albi Pretori, per un periodo di almeno 15 giorni, trasmettendo relata di avvenuta pubblicazione, nonché a fornire la propria collaborazione all'attività di vigilanza e controllo per il rispetto delle disposizioni adottate.

L'efficacia del divieto decorre dalla data del 2 Agosto 2016 e cesserà solo a seguito di espressa revoca dello stesso, mediante provvedimento da adottarsi, qualora vengano ripristinate nei suddetti corsi d'acqua le condizioni di DMV previste dal PTA.

Al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe mobili sono obbligati, altresì, a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo.

La violazione alle disposizioni del provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da € 103,29 ad € 1.032,91, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o concessione.

SAC di Ravenna
Il Dirigente
Dott. Alberto Rebucci
(Documento firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: dott. Alberto Rebucci

Per informazioni: Laura Borsetti tel. 0544-249766

LB

Lettera sospensione anno 2016 a provvedimento adottata EE competenti

All. provvedimento

COPIA